



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

ORIGINALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 12.7.2018 , AI SENSI DELL'ART. 252 DEL d.Lgs n. 267/2000)

Verbale di deliberazione n. 7 del 6.8.2018

Oggetto: Dissesto finanziario . Istituzione servizio di cassa. Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario.

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 di agosto , il Commissario straordinario di liquidazione , nella persona della dr.ssa Pagano Angela delibera quanto segue:


Premesso che:

- Che il Comune di Campione d'Italia, con delibera n. 11 del 7 giugno 2018 , esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stato nominato Il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 17 luglio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dr.ssa Pagano Angela;
- Che ai sensi dell'art. 252 , comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.LGS 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. il Commissario Straordinario di liquidazione in data 19 luglio 2018 si è regolarmente insediato presso il Comune di Campione d'Italia;
- Considerato che l'art. 255 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 dispone, tra l'altro, che l'OSL deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività sorte dai fatti verificatisi a tutto il 31.12.2017;
- Considerato, altresì, che per tale gestione della liquidazione si applicano le norme sul sistema di Tesoreria Unica prevista dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Letto l'art. 11 del D.P.R. N. 378/93 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce l'istituzione da parte dell'OSL di un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con l'Istituto bancario che gestisce il servizio di Tesoreria dell'Ente stesso;
- VISTO lo schema di convenzione inviato dalla banca Popolare di Sondrio in data 27 luglio 2018 Tesoriere di questo Comune;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di istituire il servizio di cassa presso la Banca Popolare di Sondrio tesoriere pro-tempore del Comune di Campione d'Italia ;
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo Organo Straordinario di Liquidazione;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.


DR.SSA PAGANO ANGELA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA.

L'anno duemiladiociotto, il giorno _____ del mese di agosto, nel palazzo comunale, presso l'ufficio del Commissario Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. 12 luglio 2018 sono presenti i signori:

1) Dott.ssa Angela Pagano, nata a _____ il __/__/__, domiciliata per la carica presso il Comune di Campione d'Italia, nella sua qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune medesimo, nominata ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

2) Piero Sergio Giovanni nato a Tirano (SO) il 11/01/1957 che ai fini del presente atto, interviene nella qualità di procuratore della Banca Popolare di Sondrio scpa, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale 00053810149;

PREMESSO

- che il comune di Campione d'Italia, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 7 giugno 2018, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione;
- che il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione: dott.ssa Angela Pagano;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario straordinario di liquidazione in data 19 luglio 2018 si è regolarmente insediato presso il Comune di Campione d'Italia così come da Atto n. 1 in pari data;
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";

- che con comunicazione prot. 6068 del 26 luglio 2018 è stata richiesta l'attivazione del servizio di cassa per la gestione del rapporto;
- che il Comune di Campione d'Italia è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;
- che il Comune di Campione d'Italia ha affidato a tutto il 31 dicembre 2018 il proprio servizio di tesoreria e di cassa alla Banca Popolare di Sondrio scpa mediante apposita convenzione;
- che l'organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;
- che, analogamente a quanto adottato dal Comune di Campione d'Italia, per l'ordinazione degli incassi e dei pagamenti verrà adottato lo strumento dell'ordinativo informatico OIL con sottoscrizione digitale ovvero dell'OPI a decorrere dalla data di attivazione del sistema SIOPE+;

Tutto ciò premesso e considerato

le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Campione d'Italia (in seguito denominata semplicemente Commissario e/o Organo Straordinario di Liquidazione) affida alla Banca Popolare di Sondrio scpa (in seguito denominata semplicemente Banca Cassiere o Cassiere) il servizio di cassa con decorrenza dal 26 luglio 2018 alla scadenza della convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa in essere con il Comune di Campione d'Italia, ovvero precedente qualora il Commissario termini le attività di liquidazione.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la filiale di Campione d'Italia, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Commissario e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca Cassiera, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Commissario ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Sono incluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali".

Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3

RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dalla "Banca Cassiera" di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Commissario.

L'Organo Straordinario di liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'indicazione per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codifica SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra siano mancanti, il Cassiere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate al Commissario che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece del Commissario regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

ART. 4

PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione e debitamente firmati dal Commissario.

L'Organo Straordinario di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione delle modalità agevolativa prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) il codice SIOPE.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Organo Straordinario di Liquidazione dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Commissario. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto, comunque, del limite dei 1.000,00 euro (milleeuro) giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 del D.L. 201/2011 o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna al Cassiere.

A comprova e scarico dei pagamenti effettuati il Cassiere acquisisce la quietanza del creditore ovvero provvede alla registrazione informatica delle evidenze utili a comprovare l'avvenuto pagamento.


I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul rapporto dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 7 AGO. 2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li, - 7 AGO. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
AMATO Dott.ssa Lucia



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione.